

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------------------------------------|--|------------|
| Congedo: | | PRESIDENTE | 2373, 2374 |
| PRESIDENTE | 2368 | RADI, <i>Relatore</i> | 2373 |
| Comunicazioni del Presidente: | | MARZOTTO | 2373, 2374 |
| PRESIDENTE | 2368 | ANGELINO PAOLO | 2374 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 2374 |
| BIMA ed altri: Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo. (4204) | 2368 | GAGLIARDI e BALDELLI: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato « Chostro di Santa Apollonia » sito in quella città. (4017) | 2375 |
| PRESIDENTE | 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373 | PRESIDENTE | 2375, 2376 |
| ASSENNATO | 2369, 2370, 2371 | PATRINI, <i>Relatore</i> | 2375 |
| ZUGNO | 2369, 2371 | GAGLIARDI | 2376 |
| SERVELLO | 2369, 2373 | MARZOTTO | 2376 |
| TERRAGNI | 2369, 2372 | Proposte di legge (Discussione e rinvio): | |
| VIZZINI | 2369 | AMADEI GIUSEPPE ed altri: Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.-R.C.O.). (<i>Urgenza</i>). (3527) | 2376 |
| MARZOTTO | 2369 | PRESIDENTE | 2376, 2377 |
| MELLO GRAND | 2371 | TERRAGNI, <i>Relatore</i> | 2376, 2377 |
| ANGELINO PAOLO | 2371, 2372 | MELLO GRAND | 2376 |
| RAUCCI | 2371 | VIZZINI | 2376, 2377 |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 2371, 2372, 2373 | ANGELINO PAOLO | 2377 |
| Inversione dell'ordine del giorno: | | Proposte di legge (Discussione e approvazione): | |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 2373 | BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (3997) | 2377 |
| PRESIDENTE | 2373 | PRESIDENTE | 2377, 2378 |
| Proposte di legge (Discussione e approvazione): | | MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 2378 |
| GAGLIARDI: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato - Amministrazione dei monopoli - sito in Venezia. (3504) | 2373 | | |

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

| | PAG. |
|--|--|
| VEDOVATO e VIVIANI ARTURO: Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi. (3949) | 2378 |
| PRESIDENTE | 2378, 2379, 2380 |
| MELLO GRAND, <i>Relatore</i> | 2378, 2379 |
| RAFFAELLI | 2379 |
| Proposte di legge (Rinvio della discussione): | |
| BARTOLE: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (4179) | 2380 |
| PRESIDENTE | 2380 |
| RICCIO: Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493 e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America. (2926) | 2380 |
| PRESIDENTE | 2380 |
| Disegno di legge (Rinvio della discussione): | |
| Estensione ad altre categorie di entrata della facoltà del Ministro delle finanze di disporre speciali regimi per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348. (4232) | 2380 |
| PRESIDENTE | 2380 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Concessione di una indennità « una tantum » al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (4212) | 2381 |
| PRESIDENTE | 2391 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (2886-B) | 2382 |
| PRESIDENTE | 2382, 2383, 2384, 2386, 2389, 2390, 2391, 2393 |
| ZUGNO | 2382, 2386 |
| TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> | 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 |
| RESTIVO | 2383 |
| ALBERTINI | 2383 |
| SERVELLO | 2386, 2389, 2390, 2391 |
| MELLO GRAND | 2386, 2389, 2390, 2393 |
| BENSI | 2388, 2389, 2390 |
| TREBBI | 2389 |
| BIMA | 2389, 2390 |
| GEFTER WONDRIK | 2390, 2391 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 2393 |

La seduta comincia alle 9,45.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bersani.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, i deputati Napolitano Francesco e Tripodi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Gagliardi e Gefter Wondrich.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bima ed altri: Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo (4204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bima, Napolitano Francesco, Zugno, Castellucci, Togni Giulio Bruno, Mello Grand: « Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione generale ha, già, avuto un ampio svolgimento.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, ove non siano presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Do lettura dell'articolo 1.

« Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1965.

Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

ASSENNATO. In relazione al chiarimento dato dall'onorevole Ministro delle finanze si deve ritenere che i termini di cui all'articolo 2 debbono essere ridotti ad un anno. Di conseguenza debbono essere ugualmente regolati anche i termini di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. Effettivamente tutte le date vengono spostate ad un anno, quindi la data di cui al 1° comma dell'articolo 1, 31 dicembre 1965, deve essere portata al 31 dicembre 1963.

ZUGNO. Non ero presente quando il Ministro delle finanze ha fatto la precisazione citata dall'onorevole Assennato. Debbo, comunque, far osservare che se, veramente, viene da noi accettata l'esigenza inderogabile di una proroga, allora non può essere ammessa la durata di un anno, in quanto il problema inevitabilmente si riproporrà il 31 dicembre 1963. Prego di scusarmi se espongo una mia opinione che però ritengo obiettiva in base alla quale ritengo che almeno due anni corrispondano alle esigenze del provvedimento. Si potranno studiare dei correttivi, ma, ripeto, la proroga minima dovrebbe essere di due anni.

ASSENNATO. Il Ministro delle finanze ha accettato la proroga di un anno ed ha informato che il nuovo provvedimento è già in stato di avanzato studio.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Zugno di non insistere nella sua proposta emendativa.

ZUGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento: « alla fine del primo comma sostituire le parole: 31 dicembre 1965 con le parole: 31 dicembre 1963 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato secondo l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

SERVELLO. Poiché la scorsa settimana è stata respinta la censura da me proposta al Governo per non essere avvenuta in forma organica quella riforma delle imposte di consumo che si rendeva necessaria, prendo spunto da questa constatazione per dire che il Governo dovrebbe ottemperare a determinati doveri. La proroga proposta è, veramente, una conseguenza di una situazione. Comunque, pur essendo favorevole a questa proroga, la nostra parte invita il Governo perché disponga una serie di provvedimenti che regolino questi rapporti che, at-

tualmente, pongono in situazione precaria sia i comuni che i funzionari interessati.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento approvato ma con la raccomandazione di cui sopra che chiamerei, anzi, un invito.

TERRAGNI. Mi pare che in questo momento la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali attraversi il periodo migliore, cioè non sono né vicine alle elezioni comunali appena fatte né vicine alle elezioni da fare. Il voler spostare la proroga più vicino alle future elezioni amministrative è quindi un danno agli effetti del sereno svolgimento dell'attività amministrativa. Francamente debbo dichiarare che non vedo la necessità di questo provvedimento, non la ho mai vista e, sinceramente, non la vedo neanche questa mattina.

VIZZINI. Pensavo che fra l'articolo 1 e l'articolo 2 non ci fosse stretta connessione, come ha detto il signor Presidente. Comunque, è inutile riaprire la discussione. Dichiaro che mentre mi trovo d'accordo sull'articolo 1, voterò contro l'articolo 2 per la proroga dei contratti di appalto.

MARZOTTO. Ho chiesto la parola non per dichiarazione di voto, ma per constatare che qui ci sono posizioni diverse, la Commissione è riunita in sede legislativa e il numero dei suoi componenti è esiguo. Che valore può avere una decisione uscita da una Commissione così ridotta?

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, è una richiesta formale per la verifica del numero legale?

MARZOTTO. No.

PRESIDENTE. Il Regolamento concede la facoltà di verificare il numero legale, altrimenti la seduta è ritenuta valida.

ASSENNATO. Debbo ripetere quanto ho detto nella precedente seduta a proposito dell'intestazione della proposta di legge: si dovrebbe dire proroga dei contratti di appalto e blocco dei licenziamenti. Altrimenti è una specie di inversione della logica in quanto noi siamo chiamati a votare a favore della conseguenza e contro la premessa che è contenuta nell'articolo 2. Noi siamo contro la premessa — questa verrà dopo — mentre siamo costretti ad approvare prima la conseguenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1965, ivi compresi quelli già

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, del 1964 e del 1965, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del comune e da uno dell'appaltatore ».

Nel primo comma si dovrebbe dire:

« I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963 ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963 ».

Per il secondo comma dovrebbero essere sopresse le parole: « del 1964 e del 1965 », e le parole: « di ogni anno ».

Do lettura dell'articolo 2, nel testo emendato nel modo da me proposto, che è conseguenza dell'emendamento approvato per l'articolo 1:

« I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 o per qualsiasi altro motivo, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del mi-

nimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del Comune e da uno dell'appaltatore ».

ASSENNATO. La nostra parte vota contro l'articolo 2.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'articolo 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è abrogato ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Napolitano Francesco e Mello Grand hanno presentato la seguente proposta di articolo aggiuntivo:

« L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« Le somme riscosse per multe e ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo;

c) 10 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa a' termini dell'articolo 90.

In corrispondenza al versamento di cui alla lettera c), è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo, con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e per premi di diligenza e di operosità al personale addetto ai servizi centrali delle imposte medesime ».

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di illustrarlo.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

MELLO GRAND. L'articolo aggiuntivo da noi proposto riguarda una modifica delle percentuali, nella suddivisione delle somme riscosse per multe ed ammende dopo prelevate le spese.

Di queste somme rimane invariata la quota del 50 per cento che è destinata al comune, anche in caso di gestione appaltata; il 30 per cento — destinato al fondo speciale per premi di vigilanza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo — viene, invece, elevato al 40 per cento; il 5 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato, è portato al 10 per cento. Il 5 per cento in più destinato allo speciale capitolo del bilancio dello Stato ed il 10 per cento in più attribuito al fondo speciale per premi di diligenza sono sostitutivi del 15 per cento che era destinato a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo.

ANGELINO PAOLO. Desidererei più ampi chiarimenti circa l'emendamento prospettato.

RAUCCI. Non comprendo il perché di questi spostamenti di percentuali.

ANGELINO PAOLO. In realtà, viene sottratta una parte dei premi dati al personale!

MELLO GRAND. Non è esatto, perché il premio destinato al personale viene aumentato del 10 per cento.

ANGELINO PAOLO. La legge stabiliva che una quota del 15 per cento doveva essere destinata alla massa degli agenti, quota che ora, scompare mentre viene aumentata del 5 per cento la quota destinata allo Stato. Domando se questa sottrazione è proprio necessaria. Tale quota dovrebbe essere destinata a studi, ma a me pare che la riforma del dazio e delle imposte di consumo è stata fatta dagli uffici legislativi del Ministero, da personale, quindi, dipendente dal Ministero e che percepisce uno stipendio per compiere quel determinato lavoro. Non vedo, quindi, la opportunità della sottrazione proposta a danno del fondo destinato ai dipendenti che sono coloro che debbono assicurare il gettito con la loro diligenza, col loro lavoro ed anche col loro rischio mentre quelli che stanno al centro stanno al tavolino e non rischiano quel che rischiano i dazieri, due dei quali, per esempio, nella mia città sono stati travolti da un automezzo mentre compivano il loro dovere.

PRESIDENTE. Io posso dire che attualmente al fondo per premi da corrispondere al personale è devoluta la quota del 30 per cento, mentre con la proposta odierna la portiamo al 40 per cento. Questo perché il cosid-

detto fondo massa, in genere, non ha dato risultati concreti e allora si dice: diamo subito, come premio, la somma disponibile.

ANGELINO PAOLO. Così viene escluso tutto il personale degli uffici e invece sappiamo che parecchie delle contravvenzioni vengono rilevate proprio negli uffici della gestione.

ZUGNO. Vorrei sottolineare un punto veramente positivo dell'emendamento, cioè il fatto che il 30 per cento che andava al personale per l'accertamento di reati è oggi portato al 40 per cento e si ridurrebbe del 5 per cento soltanto la parte relativa al fondo massa. Ora gli onorevoli colleghi sanno come questo fondo massa non abbia una funzionalità e quindi sia opportuno che particolarmente coloro che operano nel settore possano avere un immediato compenso. Raccomanderei l'approvazione di questo emendamento in funzione della conseguente incentivazione nell'accertamento dei reati.

ANGELINO PAOLO. È una grossa questione quella del raddoppio di questo fondo presso l'Amministrazione centrale.

ASSENATO. Di regola l'attività legislativa prevede due forme: quella parlamentare e quella governativa. Ho un fondato sospetto che si stia creando una terza forma, quella di iniziativa parlamentare per delega governativa. Non voglio essere malizioso, ma chi sa tutto e può illustrare questo aspetto particolare della legge è il Governo. Il Governo tace. Anche se d'accordo, perché non appoggia la iniziativa?

PRESIDENTE. Onorevole Assenato, lei sa quanto noi facciamo omaggio al suo acume; lei conosce benissimo che fra le norme varie della vita una non ultima del genere dei viventi è la simbiosi.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Governo, di fronte all'emendamento che, come è già stato illustrato dall'onorevole Mello Grand, si propone di abolire la quota dei proventi destinata al fondo massa degli agenti delle imposte di consumo ed al tempo stesso di elevare dal 30 al 40 per cento la quota da destinare al fondo speciale per il premio di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile e di elevare anche, dal 5 al 10 per cento la quota di versamento sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, perché venga interamente destinato al potenziamento dei servizi centrali delle stesse imposte e alla erogazione dei premi di diligenza a quel personale, esprime parere favorevole; questo re-

stando al comune la quota del 50 per cento. Circa l'emendamento stesso non può infatti il Governo non rilevare come l'istituzione del fondo massa sia stata attuata in un numero limitato di comuni e dove esso è stato attuato non si sono avuti sostanziali risultati onde si ravvisa l'opportunità che la quota del 15 per cento sia invece devoluta all'effettivo potenziamento dei sempre più estesi servizi delle imposte di consumo. Pare al Governo che la proposta avanzata possa essere accettabile in quanto si tratta di un potenziamento tendente a far sì che i servizi centrali diano sempre maggiore soddisfacimento alle esigenze ogni giorno crescenti. Il Governo, quindi, che non aveva pensato di inserire quanto sopra nel provvedimento in esame, posto di fronte all'emendamento aggiuntivo che innova lo strumento legislativo si dichiara favorevole ad una norma che tende a dare un potenziamento alle strutture legislative.

ANGELINO PAOLO. Per dichiarazione di voto: Il Gruppo socialista ha votato gli articoli del presente provvedimento, perché presato — e crede che tutti lo siano stati — dal personale il quale vive un momento di vera ansia per il proprio posto di lavoro dato che non è stato ancora risolto il problema del rimborso ai comuni del mancato gettito della imposta sul vino e che è pertanto prevedibile che le amministrazioni delle imposte di consumo, provvederebbero a rifarsi sulle spese per il personale. Il Gruppo socialista si augura — e desidera risulti a verbale — che si avvenga, al più presto, all'esame della riforma delle imposte di consumo che sappiamo essere in questo momento dinanzi al C.N.E.L.; vorrebbe però che, indipendentemente da quella che potrà essere l'ulteriore durata in vita della presente legislatura, si tentasse, appena il provvedimento sarà rimesso dal C.N.E.L., di arrivare alla riforma delle imposte di consumo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Restivo, Mello Grand, Bima, Patrini, Albertini, Angelino Paolo, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

considerato che il motivo della proposta proroga del blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo è quello di evitare

una soluzione di continuità tra le attuali disposizioni dirette, in obbedienza all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, a tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e quelle che dovranno risultare da una organica riforma delle imposte di consumo,

impegna il Governo

ad attuare la riforma entro il termine della disposta proroga o, quanto meno, a emanare entro detto periodo, disposizioni dirette a salvaguardare, in via definitiva, la continuità del lavoro del personale delle gestioni delle imposte di consumo ».

TERRAGNI. Mi domando se l'ordine del giorno testé letto non sia pleonastico di fronte alle disposizioni già vigenti ed in base alle quali le aziende municipali (e parlo in base alla mia esperienza di presidente della azienda municipale del gas di Como) debbono assorbire, quando un appalto viene a cessare, tutto il personale delle aziende appaltanti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno in esame più che a fatti particolari è rivolto a sollecitare il Governo onde realizzi il più rapidamente possibile, la disciplina che regoli definitivamente la materia. Per la verità, come già detto, il Governo ha provveduto ad impostare il relativo provvedimento e si tratta di un provvedimento organico che sistema fra l'altro anche le relazioni del Ministero nei riguardi degli enti locali in connessione con la soppressione della imposta di consumo sul vino, realizza una nuova sistemazione delle imposte di consumo e tratta anche dei rapporti tra comuni e appaltatori delle imposte. Il provvedimento, quindi, esiste nonchè esso si trova ora dinanzi al C.N.E.L. che deve esprimere il suo parere dopo di che il provvedimento stesso sarà dal Governo presentato al Parlamento.

L'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura, si presenta quindi come uno stimolo affinché il Governo voglia esercitare la sua attività nel migliore dei modi e, prima che scadano i termini della proroga, si possa addivenire alla presentazione in Parlamento del provvedimento che dovrebbe dire, su tutta la materia, una parola conclusiva.

TERRAGNI. Sono d'accordo; proporrei però, all'inizio del secondo comma, di sostituire la parola « impegna », con la parola « invita ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Presidente ha già detto come il Governo abbia ottemperato tempesti-

vamente ai propri doveri, facendo approvare dal Consiglio dei ministri ed inviando per il parere, al C.N.E.L., il disegno di legge che regola la materia. Con ciò è data risposta all'onorevole Servello che, all'inizio, lamentava che il Governo non avesse provveduto.

SERVELLO. Su di altro argomento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo argomento.

Naturalmente il Governo si può impegnare a presentare il disegno di legge in Parlamento, non appena esso sarà restituito dal C.N.E.L.; circa la sua approvazione ciò dipende non più dal Governo ma dal Parlamento e, se verrà a scadere la legislatura, il provvedimento dovrà essere ripresentato nella legislatura prossima; su questo, il Governo non può prendere, logicamente, impegno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura, facendo presente che la parola « impegna », posta all'inizio del secondo capoverso, viene sostituita con la parola « invita ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di rinviare a più tardi la discussione del disegno di legge « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (2886-B) in quanto il Ministro, per ora impegnato desidera essere presente alla discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia (3504)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata al comune di Venezia, di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli in Venezia ».

L'onorevole Radi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RADI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sul Canale della Giudecca, esiste un antico fabbricato denominato « Deposito dei sali » che è, attualmente, in dotazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Detto fabbricato è stato — ripetutamente e insistentemente — richiesto dall'amministrazione comunale che intende adibirlo a sede di nuove, importanti iniziative che interessano il turismo veneziano. L'amministrazione comunale si propone di non alterare le linee architettoniche esterne del fabbricato, il cui valore, in base a perizie diverse, deve essere stimato dai 100 ai 200 milioni di lire.

È opinione del Relatore che la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Gagliardi debba essere accolta sia perché essa risponde ad una precisa promessa fatta dall'onorevole Andreotti alla Commissione finanze e tesoro allorché questi assistè — come Ministro delle finanze — alla discussione del disegno di legge n. 2909 nella scorsa legislatura sia perché il Relatore ritiene che nessun ente, meglio dell'amministrazione comunale, potrebbe dare una idonea destinazione al fabbricato di cui trattasi.

MARZOTTO. Mi sono occupato, per qualche anno, insieme con varie altre persone, a Venezia, di sbloccare questo edificio, anzi gruppo di edifici, che inspiegabilmente l'Amministrazione dei monopoli deteneva senza servirsene non essendo utili nemmeno come suoi depositi in quanto la stessa Amministrazione dei monopoli aveva costruito un nuovo stabile, sempre nell'ambito della città di Venezia.

Insieme con altre persone, rappresentanti enti cittadini, ci siamo occupati per sbloccare il gruppo di edifici e inserirli in una nuova attività al servizio della città di Venezia, destinandoli, per esempio, ad enti turistici, a società sportive, ecc. Personalmente, come presidente del Circolo della vela, cercavo di avere una sistemazione generale che prevedesse piscine e altre attrezzature sportive che oggi mancano assolutamente, sicché in una città come Venezia non è possibile fare un bagno in piscina mentre le acque della laguna sono inquinate dalle fognie e dallo scarico delle navi petroliere.

Per tutte queste ragioni era essenziale fornire la città di Venezia di un complesso di impianti sportivi che poteva venire realizzato proprio in quella zona appartenente all'amministrazione dei monopoli.

Il sindaco di Venezia, più volte interessato, aveva espresso anni fa parere favorevole ed erano stati approntati dei progetti.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

Il Ministro delle finanze del tempo, l'onorevole Andreotti, venne un paio di volte a Venezia per cercare di risolvere la questione ma si è sempre astenuto dal prendere qualsiasi decisione e un tale atteggiamento è stato giudicato dai veneziani inspiegabile così come inspiegabile è questo provvedimento. Si vuole privare la città di Venezia della possibilità di utilizzare quell'area demaniale per darla alla Chiesa Cattedrale di San Marco.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, noi stiamo esaminando la proposta di legge n. 3504 per la vendita al comune di Venezia dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato e non già la proposta di legge n. 4017 che prevede la vendita alla Cattedrale di San Marco dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « Chiostro di Sant'Apollonia ».

MARZOTTO. Allora siamo perfettamente d'accordo.

ANGELINO PAOLO. Si tratta della cessione di un'area del demanio dello Stato ad un ente locale che intende valorizzarla. Anche in questo caso siamo favorevoli, però dobbiamo far rilevare il nostro timore che il provvedimento possa venire fermato o dalla Corte dei conti o da altro organo di controllo. La ragione è semplice: non figura il prezzo da corrispondere. Invito a presentare un emendamento per favorire l'iter della legge.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per dare modo alla Commissione di discutere su un testo nuovo, vorrei dire che il Governo è pronto a presentare un emendamento all'articolo 1.

Anzitutto, debbo premettere che la Direzione generale dei monopoli utilizza l'immobile come magazzino tabacchi grezzi della manifattura tabacchi di Venezia. Pertanto aveva espresso parere contrario alla cessione, tuttavia il Governo, tenendo conto della importanza che l'immobile ha per il comune di Venezia, sarebbe venuto nella determinazione di accedere alla richiesta che viene formulata attraverso la proposta di legge dell'onorevole Gagliardi.

Come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Angelino, nella proposta di legge non figura il prezzo da corrispondere per la cessione. Siccome esiste una perizia fatta a suo tempo dall'Ufficio tecnico erariale che ha valutato l'immobile per 160 milioni, il Governo ritiene che questo prezzo deve essere inserito nell'articolo 1. Detto articolo va anche modificato nel suo testo in quanto l'immobile non appartiene al Demanio; ma all'Amministra-

zione dei monopoli di Stato. Quindi il testo che il Governo propone per l'ulteriore discussione ed eventualmente per l'approvazione, è il seguente: « L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di 160 milioni, al comune di Venezia, il compendio patrimoniale sito in Venezia, in località Fondamenta dei Saloni n. 258 *usque* 266, costruito su un'area di metri quadrati 4.025 circa, riportato in catasto al foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delimitato dalle Fondamenta dei Saloni, dalle Fondamenta delle Fornaci, dal rio Terra e da proprietà private e pubbliche. »

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita ».

Debbo far notare che con la somma che si ricava l'Amministrazione dei monopoli di Stato non realizzerà neppure i magazzini che deve naturalmente costruire per le proprie esigenze.

Anche l'articolo 2 dovrebbe essere così modificato:

« L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa. »

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Rimane ora stabilito, che se non vi sono osservazioni, gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge vengono sostituiti dagli articoli 1 e 2 presentati dal Governo di cui ho dato lettura.

Il testo della proposta di legge Gagliardi era il seguente:

ART. 1.

È trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato l'immobile sito in Venezia, in località Fondamenta Saloni n. 258 *usque* 266, di piani 1 e vani 9, Mappale n. 2448, Foglio 14, denominato « Deposito-Sali ».

ART. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Venezia dell'immobile di cui al precedente articolo 1.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

ART. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Do lettura del nuovo testo proposto dal Governo che, non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 160 milioni, al comune di Venezia, il compendio patrimoniale sito in Venezia, in località Fondamenta dei Saloni n. 258 *usque* 266, costruito su di un'area di metri quadrati 4.025 circa, riportato in catasto al foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delimitato dalle Fondamenta dei Saloni, dalle Fondamenta delle Fornaci, dal rio Terra e da proprietà private e pubbliche.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

(È approvato).

ART. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato « Chiostro di Sant'Apollonia » sito in quella città (4017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di

Venezia dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato « Chiostro di Sant'Apollonia » sito in quella città ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta degli onorevoli Gagliardi e Baldelli tende ad autorizzare alla vendita a trattativa privata alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato « Chiostro di Sant'Apollonia », sito in quella città. Il demanio lo ha adibito fino al 1956 a sede dell'Avvocatura distrettuale; poiché l'immobile si trova in istato di fatiscenza, si è reso necessario ed urgente disporre il suo totale sgombero, trasferendo e sistemando altrove la sede del suddetto Ufficio legale.

Nel 1953 la Curia Patriarcale di Venezia aveva proposto di permutare il palazzo « Bellavista » di sua proprietà con quello demaniale di « Sant'Apollonia », ma la permuta non ebbe luogo essendo gran parte del palazzo « Bellavista » occupato da terzi in forma di contratto di locazione soggetta a regime vincolistico. Attesa la impossibilità di ottenere in permuta lo stabile demaniale in oggetto, l'Ordinariato di Venezia — e per esso la Procuratoria di San Marco — con istanza in data 3 dicembre 1958 ha chiesto la disponibilità dell'immobile allo scopo di destinarlo a laboratorio di mosaico e delle pietre di pregio, a museo lapidario di San Marco, e a centro di studi della Basilica e creare un centro studi sul materiale documentario della storia della Basilica, istituire una fototeca, adibirlo a biblioteca nazionale ed internazionale della numerosa pubblicistica sulla Basilica e a raccolte d'arte.

Trattandosi, poi, di un immobile di interesse storico ed artistico e quindi soggetto alle disposizioni della legge del 1939, è stato sentito il Ministero della pubblica istruzione il quale, mediante la sua terza sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha espresso parere che la vendita a favore dell'Ente religioso possa essere consentita a condizione che ogni lavoro di sistemazione e di restauro, attuale e futuro, debba essere eseguito secondo le precise disposizioni e sotto la diretta sorveglianza della sovrintendenza alle belle arti di Venezia.

L'Ufficio tecnico erariale di Venezia, nel 1960 stimava in lire 60 milioni il valore da attribuire all'immobile, valore confermato dai servizi tecnici erariali.

Tenuto conto della stima effettuata, tenuto conto delle finalità e del vincolo delle bel-

le arti, il Relatore propone alla Commissione l'accoglimento della domanda.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAGLIARDI. Alla pregevole relazione svolta dall'onorevole Patrini volevo aggiungere una sola precisazione e cioè che il fabbricato in oggetto, se la Commissione lo riterrà, non sarà di proprietà del Patriarcato come sembra l'onorevole Relatore abbia detto, ma della Procuratoria della Basilica di San Marco che è Ente giuridico le cui cariche sono nominate con decreto del Ministro degli interni e che ha una sua struttura ed una sua impostazione di serietà e di controlli che garantisce, per il fabbricato in questione, tutte le assicurazioni che derivano dal fatto di entrare a far parte del compendio della Basilica per le funzioni ricordate, completandone, in pratica, il complesso.

MARZOTTO. Vorrei, in questa occasione, spendere una parola per ricordare a noi stessi come delle determinazioni di valore fatte nel 1960 debbano ovviamente essere riviste oggi, a due anni e mezzo di distanza, dato che questi valori sono aumentati. Non si tratta, in questo caso, data la finalità della vendita, di modificare la valutazione fatta dall'ufficio tecnico erariale però, per altri casi consimili, credo sarà buona regola rivedere queste determinazioni in quanto lo stesso valore della moneta è mutato abbastanza radicalmente così che allo Stato viene versato un minor prezzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 60.000.000, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, il fabbricato patrimoniale denominato « Chiostro di Sant'Apollonia » - sito in quella città - Sestiere di Castello - fondamenta Sant'Apollonia, numero anagrafico 4240, identificato nel catasto del comune di Venezia - Sezione Venezia - al foglio 16 mappale 1165 e nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 16 mappale 1188 ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe ed altri: Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente Nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) (3527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe, Rossi Paolo, Ariosto, Orlandi, Canestrari, Preti, Matteotti Gian Carlo, Vizzini: « Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) ».

Desidero informare la Commissione che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario così che la nostra Commissione non può proseguire utilmente nella discussione del provvedimento.

Potrei aprire la discussione solo sotto il seguente profilo: se la Commissione ritiene che si debba chiedere alla Commissione bilancio, di voler rivedere il parere espresso, illustrando le ragioni che determinano questa richiesta. Chiedo all'onorevole Relatore se ritiene che, in sostanza, sia utile prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali di cui trattasi.

TERRAGNI, Relatore. Desidererei conoscere la motivazione del parere espresso dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna motivazione; è stato espresso solo il parere contrario.

MELLO GRAND. Una motivazione, anche se non comunicata, dovrà pure esserci.

PRESIDENTE. La motivazione, se pure non espressa, è che si vogliono aumentare le entrate di bilancio e che la concessione di una ulteriore proroga quale quella richiesta, significa non acquisire al bilancio una certa entrata.

VIZZINI. Poiché enti simili già godono di questi benefici non si comprende perché, in questo caso debba essere stato dato parere contrario.

TERRAGNI, Relatore. La discussione sulla sostanza del provvedimento non può aver utilmente luogo e la sola possibilità che ha la nostra Commissione, è di chiedere la motivazione del parere, in omaggio ai presentatori. Se il Governo non ha nulla in contrario propongo formalmente di chiedere il riesame del parere emanato.

PRESIDENTE. Ritengo che, in definitiva, le ragioni che possono essere avanzate per chiedere la revisione del parere siano le se-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

guenti: che le agevolazioni fiscali di cui trattasi sono agevolazioni concesse a tutti gli enti similari con la differenza che questi enti le hanno avute in forma permanente; che, quando la prima volta venne fatta una legge simile, si concesse una agevolazione fiscale di durata limitata a cinque anni e che si è poi verificato che, ogni qual volta questo termine è venuto a spirare, il Parlamento è stato sollecitato per una ulteriore proroga. Ricordo che della richiesta per l'E.N.A.S.A.R.C.O., ebbe a occuparsi l'onorevole Rapelli. Ogni volta che venne sollevata la questione relativa al perché di questa diversità di trattamento per enti che pure hanno gli stessi scopi e come mai non si poteva introdurre, anche in questi enti una situazione di carattere permanente, si è avuta la risposta che, in attesa di sincronizzare tutte queste situazioni, si prorogava di due anni la concessione.

VIZZINI. È in corso di presentazione un provvedimento legislativo che rivede tutte queste agevolazioni e poiché non si vuole concedere una agevolazione illimitata, proporrei di concedere l'agevolazione richiesta per un solo anno in attesa che venga riesaminata tutta la materia. È profondamente ingiusto che altri enti godano di certi benefici ed altri no. Propongo quindi formalmente di limitare la richiesta solo fino alla data del 31 dicembre 1963.

PRESIDENTE. Allora chiediamo le ragioni per cui si negano all'E.N.A.S.A.R.C.O. le agevolazioni che vengono concesse ad altri similari istituti. Nello stesso tempo preghiamo la V Commissione Bilancio di rivedere il parere.

ANGELINO PAOLO. Nella richiesta di revisione del parere vorrei che si chiedesse alla Commissione bilancio come mai non si è opposta quando si è trattato dell'Ente di previdenza dei giornalisti, al quale, anzi, è stato addirittura concesso un contributo a carico dello Stato di parecchi milioni. Quindi non soltanto agevolazioni fiscali ma sostanziale contributo dello Stato!

TERRAGNI, *Relatore*. Ho voluto, signor Presidente, domandare quali erano gli altri enti che avessero una fisionomia pressapoco come l'E.N.A.S.A.R.C.O., e mi sono stati segnalati: l'Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo — contributi annuali milioni 3.172; Cassa speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti — manca l'entità dei contributi; Opera nazionale pensionati d'Italia — contributi annuali 2.350 milioni; Cassa nazionale previdenza impiegati agricoli e forestali.

Insomma, rendo omaggio alla Commissione bilancio, perché tra noi ci deve essere una leale cortesia, però non vorrei che la cortesia soverchiasse la giustizia. Qui siamo di fronte ad un Ente che ha tutte le caratteristiche, in sostanza e in profondità, degli altri istituti similari e pertanto penso che la sua proposta di far rivedere il parere in rapporto con gli emendamenti che insieme col proponente mi sono onorato di presentare possa essere più che giustificata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta e che sarà chiesto alla Commissione bilancio un altro parere motivato.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (3997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Repossi, De Capua, Zanibelli, Bianchi Fortunato, Rampa, Bontade Margherita, Titomanlio Vittoria, Buzzi, Donat-Cattin, Malfatti, Colombo Vittorino, Butté, Colleoni, Toros, Sabatini, Caiazza, Anzilotti, Azimonti, Cengarle, Castellucci, Patrini, Gitti, Canestrari, Biaggi Nullo, Gagliardi, Cibotto, Gorreri, Carra, Soldano, Franzo, Armani, Biasutti, Martina Michele, Quintieri, Storti, Fornale, Boidi, Biagioni, Colleselli, Reale Giuseppe, Fusaro, Valiante, Sinesio, Andreucci, Frunzio, Fracassi, Negroni, Casati, Alba, Limoni, Armato, Veronesi, Gerbino: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Farò io stesso una breve relazione sulla proposta di legge. Quando ci occupammo nel 1957 dell'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, abbiamo riveduto tutta la materia e in particolare abbiamo innovato notevolmente il sistema fino allora in vigore circa l'appalto dei magazzini di vendita e l'appalto e gestione delle rivendite. Furono approvate disposizioni in favore di alcune categorie di cittadini benemerite: gli invalidi di guerra, le vedove di guerra e categorie equiparate per legge; i decorati al valor militare. Le catego-

rie equiparate per legge sono: gli invalidi civili per fatti di guerra; i mutilati e invalidi per servizio e le vedove dei caduti per servizio.

La proposta di legge n. 3997 intende considerare, come categorie equiparate, i mutilati e invalidi del lavoro nonché le vedove e orfani dei caduti sul lavoro e degli invalidi del lavoro. Ciò i proponenti dicono: non dobbiamo dimenticare che anche essa semina di vittime la sua difficile strada.

Questo è il contenuto della proposta di legge che è al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MICHEL, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con la proposta di legge in esame si tende ad ammettere al beneficio anche gli invalidi del lavoro, i mutilati nonché le vedove e gli orfani di caduti e invalidi del lavoro.

Per quanto riguarda i mutilati e gli invalidi del lavoro, il Ministero delle finanze ritiene che la estensione del beneficio possa trovare una giustificazione soltanto nel caso in cui l'invalido abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa tale da renderlo non idoneo ad altre attività, e quindi è del parere che il beneficio stesso debba essere limitato a coloro i quali abbiano avuto una riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento. Deve anche essere precisato, ad evitare ogni eventuale dubbio di interpretazione, che la norma riguarda soltanto gli invalidi assistiti da rendita vitalizia di infortunio.

A parere del Ministero, non si rende possibile estendere il beneficio stesso agli orfani degli invalidi del lavoro in quanto per gestire un magazzino o una rivendita di generi di monopolio occorre la maggiore età, e per questo motivo nessuna agevolazione è attualmente prevista, neppure per gli orfani.

Per quanto riguarda le vedove, è da far presente che la legge in vigore prevede la concessione del beneficio soltanto alle vedove di guerra e non anche alle vedove degli invalidi di guerra, per cui, non sembrando opportuno concedere a queste nuove categorie benefici maggiori di quelli che godono attualmente gli invalidi e le vedove di guerra, occorrerebbe eliminare dal testo della proposta di legge la menzione delle vedove degli invalidi del lavoro, lasciando soltanto le vedove dei caduti sul lavoro.

Infine, allo scopo di non ridurre ulteriormente la portata del beneficio per gli invalidi di guerra, già sensibilmente ridotta per effetto delle avvenute estensioni ad altre ca-

tegorie, è opportuno stabilire che gli invalidi del lavoro debbano prendere posto, nella graduatoria dei concorsi, dopo gli invalidi di guerra, cosa che può ottenersi equiparando gli invalidi del lavoro ai decorati al valore, anziché agli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« I benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, a favore dei grandi invalidi di guerra, dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra e delle categorie equiparate a ciascuna di esse, sono estesi con le medesime modalità e condizioni ai grandi invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi del lavoro, alle vedove e agli orfani di caduti e invalidi del lavoro ».

Do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

« I mutilati ed invalidi per infortuni sul lavoro in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento e le vedove di caduti per infortuni sul lavoro in possesso di detta rendita, sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 per l'assegnazione di Magazzini e Rivendite di generi di monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valor militare ».

Pongo in votazione questa nuova formulazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato e Viviani Arturo: Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi (3949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato e Viani Arturo: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli vedova del professore Arturo Nannizzi ».

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge che abbiamo già due volte presa in esame rapidamente, per

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

poi rinviarla, riguarda la concessione di una pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi che, come dice la relazione, divenne, partendo da una posizione di puro e semplice appassionato e poi tecnico, una delle celebrità non solo nazionali ma internazionali nel campo della botanica.

Dal punto di vista giuridico, però, la posizione del professor Nannizzi è stata sempre di tecnico per cui, quando egli, nel 1950, venne a mancare, figurava con quella qualifica e, su quella base, venne liquidata la pensione. Ciò, se è giusto da uno stretto punto di vista legale, non lo è dal punto di vista morale.

La presente proposta tende a far sì che, attraverso una pensione speciale, attribuita alla vedova, essa venga, praticamente, a godere di una pensione quale le sarebbe spettata se il marito avesse percorso la carriera secondo le usuali norme.

Sull'argomento la nostra Commissione si è trovata di fronte a un parere emesso dalla Commissione Istruzione, che sottolinea l'opportunità di approvare il provvedimento e propone anzi di retrodatarlo alla morte del professor Nannizzi, cioè al febbraio del 1961, una retrodatazione, quindi di un anno e ad una rinnovata richiesta di rinvio da parte della Commissione Bilancio; essendo però scaduti tutti i termini a disposizione di detta Commissione perché potesse esprimere il proprio parere mi sono rivolto, in via breve, al Presidente della sottocommissione onorevole Belotti onde sapere se vi fossero obiezioni alla approvazione del provvedimento. Mi è stato risposto che la Commissione Bilancio avrebbe avuto una grossa obiezione di principio: che, se ci si pone sulla strada delle pensioni straordinarie, non si sa dove ci si fermerà; ma che, nel caso specifico, non venivano opposte obiezioni di sorta pur chiedendo che la pensione non fosse reversibile, che fosse, cioè, destinata solo alla vedova e non ad altri usufruttuari.

PRESIDENTE. Ritengo che questo consenso della Commissione Bilancio consenta di procedere nell'esame del provvedimento. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. La mia parte è favorevole alla approvazione della proposta di legge in esame perché si riferisce ad un caso veramente meritevole ed eccezionale quale quello della vedova del professore Arturo Nannizzi che — come ha ricordato l'onorevole Relatore — riguarda un lavoratore, assunto, mi pare bene di ricordare, come giardiniere presso

l'orto botanico dell'università di Siena, successivamente divenuto tecnico; poi, assistente, infine professore, autore di numerosissime opere apprezzate in tutto il mondo. È il caso di un autodidatta veramente disinteressato, che ha dedicato tutta la sua attività alla scienza e all'Università di Siena.

Queste le ragioni per le quali la mia parte è favorevole all'approvazione del provvedimento.

Partendo però dalla obiezione prospettata dall'onorevole Belotti della Commissione Bilancio vorrei, con un ragionamento inverso a quello da lui esposto o, per lo meno differente, far osservare che il presente provvedimento viene dalla iniziativa di due deputati che, essendo senesi, conoscevano il caso del professor Nannizzi, ma che in Italia, nel campo delle arti, della scienza, della tecnica vi possono essere altri casi degni di un ricognizione da parte del Governo onde individuarli e premiarli, ricognizione che dovrebbe servire per rivedere certe situazioni che si sono venute determinando, simili a quella denunciata nella proposta di legge in esame. Ciò ad evitare che casi luminosi come quello venuto ora in luce, rimangano nell'ombra.

È mia opinione che fra i doveri di un Governo e degli organi dell'Amministrazione, vi sia anche quello di stabilire, di vedere, di rintracciare e, se vi sono, di premiare i meritevoli anche in vita e non dopo la loro scomparsa come purtroppo è avvenuto nel caso in esame. Dal seno della popolazione lavoratrice escono delle figure eminenti malgrado la mancanza di mezzi e di aiuti. Oggi viene concesso un riconoscimento ad una vedova di un eminente studioso ma vorremmo che il Governo potesse, nello svolgimento dei suoi compiti, andare più in là di quella che può essere l'iniziativa sporadica di qualche deputato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Alla signora Alda Bonnoli, vedova Nannizzi è concessa, con effetto dal 1° luglio 1962 e per tutto il periodo di vedovanza, una pensione straordinaria di annue lire 500.000.

MELLO GRAND, Relatore. Non ritengo sia il caso di retrodatare il provvedimento in quanto ciò comporterebbe delle difficoltà nella copertura.

III. LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato testè lettura, nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente è cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato ».

L'onorevole Mello Grand, Relatore, ha presentato il seguente emendamento: all'articolo 2 aggiungere le parole « e non è reversibile ».

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Mello Grand.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato che pongo in votazione:

« La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente è cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non è riversibile ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota a carico del capitolo 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bartole: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste (4179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste ».

Poiché non è ancora giunto il parere della V Commissione (Bilancio) ed i termini regolamentari non sono scaduti propongo di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riccio: Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America (2926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Riccio: « Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America ».

Poiché non è ancora giunto il parere della V Commissione (Bilancio) ed i termini regolamentari non sono scaduti propongo di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Estensione ad altre categorie di entrata della facoltà del Ministero delle finanze di disporre speciali regimi per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 (4232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ad altre categorie di entrata della facoltà del Ministero delle finanze di disporre speciali regimi per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 ».

Poiché non è ancora giunto il parere della V Commissione (Bilancio) ed i termini regolamentari non sono scaduti propongo di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità « una tantum » al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

In assenza del Relatore onorevole Napolitano Francesco, svolgerò io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, con il provvedimento in esame il Ministero delle finanze propone di concedere una indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In sede di discussione circa la sistemazione degli emolumenti del personale della citata Amministrazione autonoma, il Ministro ha accolto la richiesta di voler corrispondere una indennità *una tantum* che venne concordata nei limiti globali di lire 600 milioni. La trattativa cui ho fatto cenno viene svolta al livello delle trattative private; deve però essere concretata in un disegno di legge ed è per questo che è stato preparato il provvedimento ora al nostro esame.

L'indennità di cui trattasi dovrà essere corrisposta entro il 15 gennaio 1963 e, per far sì che essa possa essere erogata, in sostanza, per il Natale, il provvedimento ad essa relativo deve essere approvato in questa seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio nel secondo semestre 1962, è concessa una indennità forfetaria *una tantum*, non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso non raggiungano trenta giorni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assunti per lavori di carattere stagionale, nonché al personale di altre Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in posizione di comando o di distacco, sempreché sia stato ammesso a beneficiare del premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Modificato dalla V Commissione permanente dal Senato) (2886-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », modificato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 26 luglio 1962.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge non sono stati modificati.

La prima modificazione riguarda l'articolo 5, primo comma, da noi approvato nel seguente testo:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze ».

Bisogna chiedersi: qual è la benzina agevolata per gli usi agricoli? Soltanto quella destinata al funzionamento dei motori delle macchine agricole o anche quella destinata alla produzione di energia elettrica per usi delle aziende agricole?

Praticamente siamo nel campo della revisione di quanto abbiamo deciso. Resta a sapere, ora, se la benzina la vogliamo concedere anche per la generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole o no.

ZUGNO. Credo che il problema vada affrontato in sede di articolo 5 in quanto da questo principio nasceranno le distinzioni contenute nelle varie tabelle.

La ragione per cui la Camera aveva ritenuto di consentire la benzina agevolata anche per la generazione di energia elettrica per usi agricoli, era strettamente connessa alle esi-

genze di sviluppo e di progresso che le aziende agricole devono avere nel prossimo futuro. La produzione di energia per il sollevamento dell'acqua, per gli impianti di irrigazione, per il fabbisogno di mulini, per la stessa illuminazione in zone che sono lontanissime, diventa di interesse generale ed è indispensabile e mi meraviglia che la competente Commissione del Senato non abbia approfondito ed esaminato a fondo questo argomento così da non avvertire l'importanza della questione soprattutto in prospettiva di questa necessità.

Ho presentato un emendamento in cui ho cercato di essere preciso onde evitare eventuali evasioni fiscali; ho precisato aggiungendo un avverbio: « limitatamente » agli usi delle aziende agricole.

Ho l'impressione che il Senato abbia creduto di eliminare questi « usi delle aziende agricole » in funzione di timori di evasioni fiscali. Vediamo di trovare tutte le garanzie possibili e immaginabili, ma non impediamo all'agricoltura l'uso di tutti gli strumenti più aggiornati e moderni per il suo sviluppo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono prontissimo a concedere l'agevolazione per l'olio combustibile destinato agli usi agricoli, come il sollevamento dell'acqua, l'irrigazione, ecc., ma non sarebbe consigliabile concedere agevolazioni per la benzina perché potrebbero venirne fuori degli inconvenienti. L'agevolazione attuale la concediamo in relazione all'entità del fondo e alle macchine agricole con una serie infinita di controlli. Ora la benzina ha il difetto di essere facilmente trasportabile!

ZUGNO. Desidero chiarire due concetti. Prima di tutto credo che dovremmo essere d'accordo che, per il settore agricolo, deve essere ammessa soltanto l'agevolazione fiscale sulla benzina. Questa non è una richiesta che viene soltanto dal nostro settore ma è venuta dalla Conferenza dell'agricoltura ed è stata accettata dal Governo. Non posso credere che ci sia da parte del Governo una limitazione ad una richiesta fatta dalla Conferenza dell'agricoltura.

Un secondo concetto che è opportuno chiarire è la possibilità o meno del controllo.

Se è possibile controllare la benzina destinata ad un motore, per quale motivo non deve esserci la possibilità di un controllo per la benzina destinata ad un generatore di energia? Anzi, il generatore è più suscettibile di controllo che non un motore che circoli per i campi.

Se questi due concetti vengono accettati, le conseguenze devono essere quelle che noi abbiamo invocato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi dispiace, ma non posso essere d'accordo. Il Ministero delle finanze si è sempre opposto a concedere agevolazioni per la benzina, perché vi sono, in realtà, possibilità di destinarla ad altri usi come — diciamo la verità — purtroppo accade per il petrolio agevolato che finisce per essere decolorato e viene usato per le auto.

È stato un atto di volontà politica governativa, si potrebbe dire proprio del Ministero delle finanze, concedere delle agevolazioni per i piccoli motori agricoli che funzionano non bene con il gasolio e per concedere questa agevolazione abbiamo dovuto cercare una serie infinita di controlli e supercontrolli per evitare le frodi.

Adesso, con un altro atto politico, arriviamo a concedere l'esenzione per il gasolio per gli impianti di produzione di energia elettrica destinata all'irrigazione, ecc. Sappiamo benissimo che così potranno aumentare le possibilità di frode, ma saranno contenute entro un certo limite. Se invece si vuole concedere l'esenzione per la benzina occorre avere un limite nelle pretese. Sono dispostissimo a dare facilitazioni per quanto riguarda il gasolio, ma per la benzina no.

RESTIVO. A me sembra che le considerazioni del Ministro abbiano posto l'accento sul problema dei controlli. Cioè non si contesta che il settore agricolo, in rapporto alle sue fondamentali esigenze, debba usufruire delle agevolazioni; si frappongono ostacoli in rapporto alla difficoltà dei controlli. A questo punto vorrei sottoporre al Ministro alcune considerazioni.

Non si esclude che l'attuale situazione per quanto riguarda i motori agricoli possa prestarsi a un'attiva vigilanza anche se si tratta di controlli onerosi e difficili da parte della pubblica amministrazione. Orbene, questa vigilanza non può diventare impossibile in un campo in cui tecnicamente il controllo è maggiormente possibile. Mi rendo conto che è, forse, opportuno subordinare questi impianti ad un'autorizzazione, ma nessuno può disconoscere che un impianto per l'irrigazione, per esempio, è più facilmente controllabile che non un motore che può lavorare o non lavorare e non sarà suscettibile di accertamento questa intensità di impiego del motore o del trattore.

Sono precauzioni che noi condividiamo perfettamente. Noi, onorevole Ministro, siamo

nello stesso suo stato d'animo; noi riteniamo che, in questo campo, il provvedimento debba essere attuato solo in quanto vi è una possibilità di controllo.

Se in una zona in cui non c'è energia elettrica, in cui nonostante l'iniziativa pubblica l'energia arriva con un certo ritardo, un imprenditore agricolo decide di fare un impianto per la generazione dell'energia elettrica è opportuno concedere le agevolazioni sia pure con tutti i controlli che in questo settore sono più facili. Se vogliamo introdurre una norma per cui si autorizza l'Amministrazione a sottoporre a particolari controlli gli impianti, noi ci troviamo pienamente d'accordo.

Ma non possiamo accettare che là dove questi impianti rappresentano una esigenza fondamentale per lo sviluppo della zona ci si trovi di fronte a stati d'animo di ingiustificata prevenzione, di ostacoli. Vuol dire che si cercherà di essere più vigili con la concessione delle agevolazioni, si faranno accertamenti sulla finalità sociale degli impianti.

ALBERTINI. Si potrebbe risolvere la questione dicendo che questi impianti devono essere fissi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se si pone una norma per cui si tratti di agevolazioni per « impianti fissi » posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento diventa: dopo le parole: « macchine agricole », aggiungere le altre: « e alla generazione, mediante impianti fissi, di energia elettrica limitatamente agli usi delle aziende agricole ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 fino alle parole « macchine agricole ».

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 5, modificato dal Senato, risulterebbe quindi il seguente dopo l'inclusione dell'emendamento testè approvato:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione, mediante impianti fissi, di energia elettrica limitatamente agli usi delle aziende agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo che, subito dopo il primo comma poco fa approvato, venga aggiunto quest'altro:

« Il Ministro per le finanze provvederà a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica ».

PRESIDENTE Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Ministro.

(*E' approvato*).

Gli altri commi dell'articolo 5 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo approvato dalla V Commissione del Senato:

« Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: »

1) dopo la voce 27.10.A. VI. è aggiunta la seguente:

« VIII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili):

— numero di statistica 60;

a) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore ai cinque gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti del 5 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza certificati prescritti e per altre provenienze 7 per cento;

— numero di statistica 63;

b) altri: dazio sul valore generale 18 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 8 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento »;

2) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

nella nota B), dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« m) si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di tem-

peratura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota C) è sostituita dalla seguente:

C) si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14.C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3) la nota (7), a piè di pagina, riferita alla voce 27.14-C.I. è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

A detto articolo, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, bisognerebbe sostituire le parole: « 5 per cento », « 7 per cento » ed « 8 per cento » rispettivamente con le altre: « 4,50 per cento », « 6,30 per cento » e « 7,20 per cento ».

Pongo in votazione le modifiche di cui ho dato dianzi lettura.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'articolo 6 che con le modifiche precedentemente approvate risulta così formulato:

« Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) dopo la voce 27.10.A. VI. è aggiunta la seguente:

« VIII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili):

— numero di statistica 60;

a) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore ai cinque gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E..

C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 4,50 per cento e per le altre provenienze 6,30 per cento;

— numero di statistica 63;

b) altri: dazio sul valore generale 18 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 7,20 per cento, per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento »;

2) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

nella nota B), dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« m) si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota C) è sostituita dalla seguente:

C) si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14.C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3) la nota (7), a pie' di pagina, riferita alla voce 27.14.C.I. è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Il penultimo comma era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza

è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento ».

La V Commissione del Senato ha così modificato le lettere a) e b) del numero 1):

« a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento; ».

Dirò subito che, dal mio punto di vista, la percentuale proposta dal Senato non può essere assolutamente accettata perché so benissimo che il calo si aggira tra il 2,70 e il 2,80 per cento. Proporrei, quindi, che per la benzina e gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi, si torni al 2 per cento, così come era stato da noi approvato; e che per gli altri prodotti di cui alla lettera b) si torni all'1 per cento.

Come Relatore e come parlamentare non posso assolutamente sopportare che si adottino provvedimenti contro la logica e desidero che questa mia affermazione rimanga a verbale. La Commissione può benissimo accettare il testo del Senato, ma sia ben chiaro che io non lo approvo affatto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Devo far presente alla Commissione che, su questo punto, si è avuta al Senato una lunghissima e vivace discussione, appunto perché i nostri funzionari erano orientati verso il 2 per cento. È stato fatto osservare che molto dipende dalla stagione. Specialmente per la merce proveniente dalla penisola arabica, durante la stagione estiva, si ha un calo maggiore, durante quella invernale minore. Un'altra ragione è stata trovata nel tipo di nave che viene usata, insomma, da una serie infinita di circostanze. Ovviamente, non ho nulla in contrario a che si approvi il testo di ispirazione governativa, vale a dire il 2 per cento, ma è mio dovere informarvi che ciò rideterminerebbe il sorgere nell'altro ramo del Parlamento di numerose difficoltà.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. Il problema è stabilire se si determina o meno un calo. Se c'è, lo si riconosce, altrimenti no!

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Evidentemente il calo di una grossa nave sarà diverso da quello di una nave piccola essendo determinato dall'evaporazione che è in diretta proporzione alla superficie esposta, e non alla massa. È dato dalla viscosità che è in proporzione alla superficie a contatto con le parti dei serbatoi e, quindi, è sempre minore quando la massa è grande. Queste cose comunque le abbiamo sentite dire ma, personalmente almeno, non sono mai stato all'interno di una petroliera.

PRESIDENTE. Nessuno ci è stato, ma ci si può informare.

SERVELLO. Quanto ci comunica il Ministro circa la situazione che si è determinata nell'altro ramo del Parlamento, mi pone l'obbligo di una domanda. Vale a dire: come è possibile che degli illustri parlamentari, come indubbiamente sono i nostri colleghi del Senato, sono arrivati a quella conclusione quando sappiamo dal nostro Presidente della Commissione, Relatore su questa legge, che anche l'amministrazione aveva ammesso cali superiori a quelli che avevamo votato noi?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Come limite massimo.

PRESIDENTE. Sono tutti massimi.

SERVELLO. Onorevoli colleghi, la verità è che quando ci mettiamo a discutere dell'uno o del due per cento, facciamo dell'accademia pura e semplice perché nessuno di noi è in grado più del Relatore (che ha visto nascere questa legge quando era Sottosegretario) di sapere qual è esattamente la situazione. Discutendo in questo modo di percentuali facciamo del puro diletterismo di questa materia che è invece una materia dove è proprio l'esperienza della pubblica amministrazione, i casi verificatisi, che possono dare un orientamento preciso.

Voler fare una questione di lana caprina tra noi ed il Senato mi sembra sbagliato. Quando questa legge andrà al Senato, si dovrà presentare con una media che non dovrà essere più discussa. Se, viceversa, vogliamo fare della demagogia, allora il problema cambia aspetto. In questo caso le valutazioni avrebbero carattere squisitamente politico e non tecnico-finanziario.

ZUGNO. Qui si tratta di una imposta che non rappresenta una piccola percentuale del costo e perciò, in funzione dell'entità dell'imposta, dovremmo avvicinarci il più possibile alle medie massime.

Per questo motivo, ritengo che le due proposte iniziali del Governo e accettate poi dalla nostra Commissione siano le più corrispondenti a giustizia.

PRESIDENTE. La mia indagine ha riconfermato le mie conclusioni e pertanto la convinzione di allora permane inalterata.

MELLO GRAND. Se non seguiamo il ragionamento del Presidente, non solo andiamo a colpire le aziende non responsabili, ma le incolpiamo di illecite sottrazioni con conseguenze penali! Perciò conviene conservare questo margine del 2 per cento per non portare dinanzi all'autorità penale persone non responsabili.

PRESIDENTE. Dinanzi ad una vigilanza che giustamente dev'essere severa, la determinazione di queste percentuali deve essere il più vicino possibile alla realtà. Io debbo, per onestà del mio convincimento, proporre di ritornare al testo primitivo.

Pongo pertanto in votazione il seguente emendamento al testo del Senato:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento; ».

(È approvato).

Gli articoli 9, 10 ed 11 non sono stati modificati.

Passiamo alle modifiche apportate all'articolo 12. Desidero prima ricapitolare brevemente la disciplina introdotta da quest'articolo.

L'articolo 12, che tratta la materia dei cosiddetti rigenerati, prescrive che chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo e processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni delle varie leggi vigenti fin dalla legge « Andreotti », (la legge che prevede il sistema delle bollette di sconto). Per quanto riguarda l'economia del nostro dibattito, dirò che la legge del 1939 prevede l'obbligo di una licenza su cui si paga il relativo diritto. Quindi, i prodotti che vengono ottenuti dalla riutilizzazione dei prodotti generati esausti in base alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12, sono assoggettati ad una imposta pari al 25 per cento dell'imposta piena. La nostra Commissione aveva introdotto un comma in cui si disponeva che « I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di olii minerali liberi da tributi e senza

pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali». Infatti, presentemente, la generalità di questi prodotti o una buona parte di essi, ottenuti da rielaborazione di prodotti già esausti, per essere rimessi in commercio vengono miscelati con frazioni di prodotti nuovi. Ora, se la miscelazione è un'operazione necessaria per la vendita dei prodotti, la stessa diventa ovviamente un fatto dal quale non si può prescindere. E, invece, il Senato ha soppresso questo comma. Ne consegue che, prima di deliberare, dobbiamo riesaminare attentamente quanto contenuto in altri articoli. Per esempio, l'articolo 18, che è di natura penale, dispone che chiunque senza esserne autorizzato dall'amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota di imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Ciò vuol dire che il regime dell'articolo fa divieto di miscelare i prodotti i quali, quando vengono posti in vendita, si assimilano a prodotti che pagano la tassa superiore. L'introduzione di questo comma dell'articolo 12 autorizzava a miscelare e quindi l'eccezione era valida anche rispetto alle norme dell'articolo 18. Con la soppressione apportata dal Senato si introduce una nuova disciplina, che impone l'obbligo dell'autorizzazione prevista in parte anche dalla legge del 1939.

La restante modifica dell'altro comma apportata dal Senato non ha valore determinante, è semplicemente questione di coordinamento. Senonché, attraverso la soppressione di questo comma, si riapre la discussione sul problema della rigenerazione degli olii lubrificanti. Come risolvere questo problema? Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione prefissata, avendo già approvato il principio dell'imposta nella misura di un quarto. Mi-

nistro ed amministrazione si prefiggono lo scopo di non fare allargare a dismisura questa attività di rigenerazione. L'Amministrazione finanziaria insomma desidera trovare un dispositivo che nel medesimo tempo riesca (o tenti di riuscire) a raggiungere il duplice obiettivo di limitare l'aumento degli eventuali impianti di rigenerazione e di contenere la quantità di lavorazione degli oli esausti entro i limiti necessari. Purtroppo questo è un settore nel quale non è facile fare i calcoli; diversamente non saremmo qui a discutere. Non è facile, per la semplice ragione che i prodotti rigenerati, fino al momento in cui entrerà in vigore questa legge, sono, se rigenerati con processo fisico, esenti da imposte, se rigenerati con processo chimico sono soggetti invece al 50 per cento di imposta. Si ha ragione di ritenere che la stragrande maggioranza di questo prodotto si presenti sul mercato come prodotto di rigenerazione fisica perché, come ho detto, in questa forma non è soggetto ad imposta. E, quindi, questo un settore sul quale l'Amministrazione finanziaria non ha mai potuto intervenire fino ad oggi in maniera efficace perché non sollecitata dal dovere di imporre tributo.

Quanto se ne è prodotto di questo materiale in Italia? Chi lo produce? Sono domande queste alle quali non si è in grado di rispondere in modo preciso. Si sa che esistono, tra i rigeneratori di olii combustibili, alcune aziende (6 o 7) di una certa dimensione con autorizzazione del Ministero dell'industria. Su queste si può indagare; ma vi sono poi un 60-70-100 operatori che non risultano inventariati al Ministero dell'industria e tanto meno al Ministero delle finanze. Siamo, quindi, di fronte ad un settore che è coperto dall'ignoranza fiscale, un settore che ha potuto crescere, svilupparsi e lavorare senza che nessuno ne abbia saputo nulla. Per venire incontro alle aspirazioni del Ministro, secondo il mio punto di vista, non ci sarebbe altro da fare che creare un contingente, così come è stato fatto nel campo della lavorazione dello zucchero da melasso dove il contingente viene distribuito fra gli zuccherifici che lavorano zucchero da melasso in una quantità calcolata dal Ministro sulla scorta di dati forniti dall'Amministrazione. Ma sorge per gli oli il problema di stabilirne la misura. Noi sappiamo che la lavorazione dell'anno scorso di oli nuovi è stata di 260 mila tonnellate.

Qual è il rapporto del rigenerato rispetto al nuovo? Questa domanda rimane purtroppo senza risposta. E difficile, nel caso specifico, stabilire il contingente. Forse potrebbe fissarsi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

fra le 20 e 25 mila tonnellate perché, secondo alcuni calcoli di probabilità, il rigenerato sta, rispetto al nuovo, in un rapporto del 10 per cento circa. Se poi non si vuole determinare il contingente, si dovrebbe arrivare ad una soluzione diversa. Va però ricordato che l'articolo 23 della legge, già approvato dal Senato, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 (riferentisi alla facoltà di poter rigenerare e al quarto di imposta) si applicano a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore della legge. Il che vuol dire che, posto che la legge entra in vigore, per esempio, il 1° gennaio dell'anno venturo, per 180 giorni continua la disciplina oggi vigente, vale a dire una disciplina che esenta dal pagamento dell'imposta i rigenerati col processo fisico.

Comunque, non applicandosi il tributo per i primi sei mesi di applicazione della legge, l'Amministrazione finanziaria non ha in questi sei mesi la possibilità di raccogliere i dati per le sue necessarie determinazioni; noi qui dobbiamo trovare il modo di darle la possibilità di raccogliere questi dati e potere, sulla scorta di una rilevazione positiva, determinare i quantitativi che debbono essere agevolati. Tenendo presenti queste esigenze, io avrei pensato di proporre questo emendamento:

« Con effetto dal secondo anno di applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro per le finanze stabilirà, con proprio decreto, il quantitativo di oli minerali lubrificanti già usati nell'interno dello Stato, da immettere in consumo col pagamento della imposta di fabbricazione ridotta stabilita dal secondo comma del presente articolo. Detto quantitativo non potrà eccedere la produzione realizzata negli impianti esistenti alla data di pubblicazione della presente legge ed accertata nel primo anno di applicazione delle richiamate disposizioni aumentata, per gli impianti non utilizzati durante lo stesso intero anno, delle eventuali differenze tra detta produzione accertata e quella che si sarebbe potuta ottenere con la lavorazione continuata per tutti i dodici mesi.

Con lo stesso decreto il Ministro per le finanze provvederà alla ripartizione del quantitativo innanzi indicato a favore degli opifici che hanno concorso a formarlo e nei limiti di tale concorso.

Per la immissione in consumo di quantitativi superiori a quelli stabiliti col predetto decreto dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera ».

BENSI. Qualche volta, volendo far meglio, si rischia di ottenere l'effetto contrario. Il mio timore è che questo metodo crei una situazione assurda in questo campo. A mio avviso, il testo da noi, a suo tempo, approvato, avrebbe risolto la questione nel modo migliore: cadeva il sistema fisico, tutti i produttori passavano al sistema chimico e quindi il controllo era fatto e il problema si esauriva nel numero delle società esistenti; però si raggiungevano gli scopi di controllo e di garanzia del prodotto. Col sistema che ci viene proposto adesso, succederà che in Italia per quei sei mesi si verificheranno le cose più incredibili: saranno fatti acquisti e vendite e ciascuno si metterà in condizione di dimostrare di aver fatto chissà quali mirabolanti produzioni in questo campo per poter avere un'assegnazione superiore alle sue capacità effettive, a tutto danno delle ditte serie e con un'attrezzatura adeguata. Ma poi, a mio parere, si verrebbe a verificare l'assurdo che approviamo, una legge che pretende di regolamentare la materia e nella stessa legge diciamo ad altri produttori che non possono lavorare!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Noi vogliamo lasciar vivere le ditte già esistenti, ma vogliamo bloccare questo fenomeno di anormalità fiscale che si va tanto estendendo.

BENSI. Il materiale è sempre quello, non è che può aumentare a volontà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Aumentano però i consumi della benzina e degli oli lubrificanti.

BENSI. Non è questa la mia preoccupazione. Posso comprendere che ella voglia porre un limite, ma a mio avviso, il sistema escogitato rischia di creare tutta una situazione fluida. D'altra parte, come si fa a trasformare gli impianti esistenti? Bisogna tener conto che la legge entra in vigore subito e che i calcoli vengono fatti sulla base dell'attuale produzione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non c'è necessità di cambiare: è bene, anzi, che gli impianti restino come sono. Ripeto che noi vogliamo salvare quelli che esistono, ma non vogliamo che aumenti la produttività in tale settore. Questi produttori spendono di più del valore prodotto che ricavano, solamente che questa maggiore spesa è legittimata dal fatto della minore tassa esistente.

Poiché ci sono stati degli industriali che si sono dedicati a questa attività, noi li salviamo ben sapendo però che hanno approfittato di una situazione fiscale irregolare.

BENSI. Ma questa situazione verrà sistemata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per sistemarla bisognerebbe che pagassero il 65 per cento, ma anche a queste condizioni il Presidente faceva notare che il loro guadagno è egualmente forte.

BENSI. Questa è un'opinione; in sostanza, attuando la sua teoria, questi industriali finirebbero per soccombere. Di questo, comunque, abbiamo già discusso a lungo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma si è disposti a concedere la sanatoria per quelli che ci sono; mi pare già questo un beneficio! Non vedo perché si debba far estendere questo fenomeno abnorme.

BENSI. Sarebbe più logico che questi conti si facessero per gli anni passati e non per i futuri.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se non si fosse però inaugurata una raffineria proprio la settimana scorsa! Per salvare anche quella raffineria occorre fare il conto di ciò che si produrrà nel semestre venturo!

BENSI. In questo modo stabiliamo che la raffineria di Trieste è l'unica a poter lavorare distruggendo nel contempo tutte le altre!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Perché?

BENSI. Perché, a differenza delle altre, quella di Trieste ha l'impianto chimico.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non abbiamo detto questo.

BENSI. La legge dire: « All'entrata in vigore della legge, gli impianti esistenti, ecc. ». Praticamente si mette coloro che attendono la legge per orientarsi in condizioni di non far più niente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Un termine bisogna pur fissarlo!

PRESIDENTE. Nella legge si fa riferimento agli impianti esistenti. Cosa si intende per impianti esistenti, quelli che lo sono di fatto o anche quelli suscettibili di essere modificati?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho difficoltà a comprendere quelli che si possono modificare.

MELLO GRAND. Perché non parliamo di « aziende »?

PRESIDENTE. Non è possibile, perché le aziende si possono creare dalla sera alla mattina. Il problema è di fare l'inventario degli impianti esistenti; creare, in altri termini, un'anagrafe degli impianti includendovi, magari, anche quelli suscettibili di essere modificati.

SERVELLO. Proporre, al fine di evitare la presentazione affrettata di emendamenti non chiaramente formulati che potrebbero

quindi non trovare l'assenso del Senato, di distribuire, per il momento, una copia degli emendamenti e rinviare la seduta alle 17 in modo da dare a noi il tempo di studiarli attentamente.

BENSI. Insisto nel dire che è anticostituzionale codificare una norma che vieta ad un cittadino di svolgere un'attività che svolge un altro.

MELLO GRAND. Credo che possiamo, fondatamente, concordare su due principi che l'onorevole Ministro vuole difendere: limitare il numero degli impianti e contenere la quantità di produzione. Per ottenere il primo risultato dovremmo adottare la formula opposta a quella che propone l'onorevole Ministro, non limitare cioè gli impianti, lasciando il campo alla libera concorrenza (fermo restando il principio che a partire da oggi non possono sorgere nuovi impianti) così che quelli efficienti funzioneranno, gli altri evidentemente spariranno. Dovremmo dire: gli impianti esistenti dal 1° novembre o 1° dicembre possono continuare il loro lavoro, gli altri no.

TREBBI. Come si può emanare una norma di questo genere ai fini costituzionali?

MELLO GRAND. Infatti così non possiamo fare. Ma, d'altra parte, a che cosa serve un contingente quando già adesso tutto l'olio rigenerabile viene, riteniamo, per le agevolazioni fiscali esistenti, rigenerato?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Tutto relativamente. Si fissi il contingente e poi si potrà constatare che non si rigenererà tutto.

BIMA. Perché?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Perché gli stabilimenti non sono pronti. Quelli più grossi sono nati adesso e si sa che l'emulazione viene quando si vede che gli altri vanno bene. Che almeno non si faccia andare altri ad approfittare di una situazione fiscale non normale! Quelli che già ci sono ovviamente devono restare, ma fare altri inviti no!

MELLO GRAND. A mio avviso, il contingentamento è automatico, perché viene dato dalla quantità di olio usato che può essere rigenerato.

BENSI. È un problema che dobbiamo affrontare bene, per evitare spiacevoli sorprese; per evitare, soprattutto, che la legge finisca per favorire pochi a danno di altri. Se un industriale trasforma l'impianto, deve pagarcelo; e allora deve ottenere una produzione che gli permetta di tenerlo in piedi. È evidente, allora, che non possiamo fissare queste norme sugli impianti che esistono oggi.

MELLO GRAND. L'intenzione del Ministro è di salvare gli impianti che ci sono, ma il sistema escogitato non può raggiungere questo scopo, perché qualcuno verrà a trovarsi improvvisamente gravato da una imposta che prima non aveva!

BENSI. E per di più creiamo, per legge, un monopolio chiuso per pochi.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che veramente ci troviamo nella situazione di essere costretti a quadrare il cerchio!

Se avessimo i dati necessari potremmo trovare una formula che vada incontro ai desideri del Ministro. Noi, per quanto ci si sforzi di cercare di coprire tutte le situazioni esistenti, ci si accorge che ognuno di questi tentativi incontra delle obiezioni che sono di un certo peso. Comunque, dobbiamo andare a capo della questione. Io direi che sarebbe opportuno lasciare il testo così come lo avevamo approvato.

BENSI. Il nostro testo era evidentemente il più meditato!

PRESIDENTE. La questione si potrebbe sistemare quando, entrata in vigore questa legge, fra sei mesi, con l'applicazione dell'imposta, lo stesso Ministero avrà dati più concreti. La difficoltà di questa discussione sorge nel volere, oggi, regolamentare una certa situazione in obbedienza a criteri che possono essere accettabili, che, in mancanza di elementi, è difficile regolamentare. Quando il Ministero sarà in grado di raccogliere questi dati? Evidentemente, quando, a seguito dell'accertamento operato per imporre l'imposta, dopo il primo semestre di applicazione di questa legge, avrà i dati come che sia. Questa è evidentemente una ipotesi.

Ammettiamo di approvare il testo nella formulazione che abbiamo approvata l'altra volta: che cosa si avrà? Si avrà questa situazione: per i primi sei mesi, dopo l'entrata in vigore della legge, si continuerà come oggi; per il secondo semestre si applicherà il 25 per cento di imposta su tutto il settore. Da quel momento, l'Amministrazione sarà in grado di raccogliere i dati relativi alle ditte che producono, alla quantità del prodotto e alla capacità di produzione. Dopo di che si avranno i dati per regolamentare come si vuole.

In definitiva, questo testo che ho letto dianzi e sul quale il Ministero concorda, trova la sua applicazione (nell'ipotesi che la legge andrà in vigore il 1° gennaio dell'anno venturo) non prima del primo semestre del 1964.

Allora tanto vale anche dire niente, approvare il testo così, il quale trova la sua appli-

cazione egualmente nel secondo semestre del 1963 e sulla scorta dei dati raccolti, nel 1964, anziché provvedere con un testo delimitato, adesso, si provvederà con altro testo che avrà il conforto di dati certi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. A me interessa che sia stabilito con norme particolari che è proibito creare nuovi impianti e che la trasformazione dei vecchi impianti deve essere soggetta a licenza. Perché solo così ci troveremo, alla fine dell'anno venturo, senza nuovi impianti inaugurati il 31 dicembre.

Se uniamo alla proibizione di impianti nuovi quella di trasformazioni senza permessi, la situazione può andare e applicheremo la limitazione l'anno venturo.

PRESIDENTE. Il non farne sorgere significa almeno lasciare una discrezionalità all'amministrazione?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Impianti nuovi e trasformazione con discrezionalità sono cose completamente diverse. Non è possibile far sorgere impianti nuovi perché l'anno venturo ci troveremo nella stessa situazione di adesso. Niente impianti nuovi, quindi, niente trasformazioni senza permesso. Le trasformazioni sì, ma solo con licenza.

SERVELLO. Non si può sancire nella legge che da oggi in poi non è consentito il sorgere di nuovi impianti.

BENSI. Questo non può farlo nessuno; perché è contro la Costituzione italiana. Una legge del genere sarebbe impugnabile da chiunque ed avremmo inevitabilmente torto.

PRESIDENTE. Potremmo dire che nessuno può impiantare nuovi opifici senza avere ottenuto la licenza da parte del Ministro sulla quale si pagherà, oltre al diritto fiscale stabilito dalla legge del 1939, un diritto fiscale suppletivo di lire *tot* da determinarsi. Non vedo altro sistema all'infuori di questo. È il Ministro che darà o meno la licenza rientrando questa concessione nell'ambito della sua discrezionalità.

BIMA. Torniamo all'autarchia.

GEFTER WONDRICH. Volevo far rilevare che, proprio per l'economia nazionale, conviene che vi siano questi impianti. Inoltre bisogna considerare che l'aumento del consumo porta con sé l'aumento anche di questa rigenerazione. Come deputato di Trieste sono stato logicamente interessato ad occuparmi della « Vigor ». Ne ho visitato gli impianti ed ho potuto constatare che l'80 per cento delle molecole dell'olio bruciato nero per la combustione è recuperabile con vari procedimenti. Non mi sembra, quindi, tra-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

scurabile l'importanza economica di questa lavorazione. Inoltre, date le limitazioni di carattere fiscale, difficilmente potranno sorgere nuovi impianti. La « Vigor » non potrebbe andare oltre le 50 tonnellate di produzione giornaliera anche perché non possiamo comprare dall'estero. Penso, pertanto, che quanto proposto dal Relatore possa essere accettato senza danno per nessuno, perché non è esatto dire che si sta facendo una legge per salvare la « Vigor ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per salvare tutte le aziende esistenti.

GEFTER WONDRICH. In Italia vi sono 6 o 7 impianti simili che meritano di essere aiutati, innanzitutto perché rappresentano un risparmio per l'economia nazionale e poi perché danno lavoro a centinaia tra operai ed impiegati.

PRESIDENTE. Bisogna precisare che occorre ottenere regolare licenza.

SERVELLO. Esatto, ma questa deve essere concessa dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'industria.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho nulla in contrario al concerto fra i due Ministeri, ma devo chiarire che ciò rientra nelle competenze specifiche del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Proporre di dire: « sentito » il Ministero dell'industria, perché questa è una licenza speciale di natura fiscale che non ha nulla a vedere con l'autorizzazione per la creazione di impianti che devono rispondere a determinati requisiti: quelli seguono una strada diversa.

Sarei però del parere di accantonare questa materia e proseguire nella discussione.

Non possiamo discutere dell'articolo 18 perché è in relazione all'altro riguardante le miscele, di cui discuteremo ritornando sull'articolo 12. Lo stesso dicasi per l'articolo 20 e quindi, se non vi sono osservazioni, non ci rimane che passare all'esame delle tabelle.

(Così rimane stabilito).

La lettera A) della tabella A non è stata modificata.

La lettera B), nei numeri 1) e 2), non è stata modificata.

La nostra Commissione aveva approvato il numero 3) nel seguente testo:

3) destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro

macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati.

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

3) destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 30 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 30 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

Gli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno, Restivo e Castellucci propongono di introdurre, nella tabella A, al numero 3) della lettera B), la stessa formulazione usata per l'articolo 5, del disegno di legge, e cioè:

« 3) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole e ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione questa nuova formulazione.

(È approvata).

L'onorevole Zugno propone di sostituire, nella seconda parte di questo stesso comma le parole « 30 C.V. » con le altre « 40 C.V. ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

In conseguenza dell'approvazione di questo emendamento, l'onorevole Zugno propone di modificare negli stessi termini il comma successivo, portando da 30 a 40 il numero dei C.V.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

Pongo in votazione il numero 3) della lettera B) della tabella A che risulta così formulato:

« Destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole e ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto terzi.

E fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi ».

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il numero 1) della lettera C) nel seguente testo:

« 1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« 1) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

Gli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno, Restivo e Castellucci hanno presentato il seguente emendamento alla lettera C) della tabella A: « 1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il numero 2) della lettera C) non è stato modificato.

Passiamo alla lettera D). I primi 5 numeri non sono stati modificati.

Il numero 6) era stato così approvato dalla nostra Commissione.

« 6) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile, nonché alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« 6) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ».

L'onorevole Mello Grand propone di sopprimere il numero 6) della lettera D) della tabella A.

Non essendoci osservazioni, pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(È approvata).

I numeri 1), 2) e 3) della lettera E non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4) nel seguente testo:

« 4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« 4) destinati ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

Gli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno, Restivo e Castellucci propongono la seguente formulazione del numero 4) della lettera E) della tabella A:

« destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

Pongo in votazione la formulazione del numero 4) della tabella E) nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

I numeri 5), 6), 7) e 8) non sono stati modificati.

Le lettere F), G), H), I), L), M) ed N) della tabella A non sono state modificate.

Passiamo all'esame della lettera O).

Il numero 1) non è stato modificato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

La nostra Commissione aveva approvato il numero 2) nel seguente testo:

« 2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile, nonché alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« 2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile ».

MELLO GRAND. Per quanto riguarda il numero 2) della lettera O) penso sarebbe bene accogliere la formulazione data dalla V Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il seguente emendamento apportato dal Senato al punto 2) della lettera O): « 2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile ».

(E approvato).

Passiamo alla lettera P) della tabella A. I numeri 1) e 2) non sono stati modificati.

Rimane da approvare il numero 3) della lettera P) della stessa tabella A.

La nostra Commissione aveva approvato il numero 3) nel seguente testo:

« 3) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura e nella industria tessile, nonché alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

La V Commissione del Senato aveva così modificato la nostra formulazione:

« 3) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura e nell'industria tessile ».

Gli onorevoli Mello Grand e Napolitano Francesco propongono il seguente emendamento, sul quale il Ministro Trabucchi concorda a nome del Governo: « 3) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile, ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonché dalla preparazione di prodotti petrolifici e dalla fabbricazione di vernici ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(E approvato).

Rimane, quindi, da terminare la discussione di questo disegno di legge soltanto per la parte riguardante la questione degli oli

rigenerati, sulla quale mi riservo di predisporre, d'intesa col Ministero, un emendamento che tenga conto dei concetti che sono prevalsi nel corso della discussione.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BIMA ed altri: « Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo » (4204):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 7 |

(La Commissione approva).

GAGLIARDI: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobili di proprietà del demanio dello Stato - Amministrazione dei monopoli - sito in Venezia » (3504).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

GAGLIARDI e BALDELLI: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato " Chiostro di Santa Apollonia " sito in quella città » (4017).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 5 |

(La Commissione approva).

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

buzione e vendita dei generi di monopolio »
(3997).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

VEDOVATO & VIVIANI ARTURO: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (3949).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

« Concessione di una indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (4212).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Amadei Giuseppe, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bigi, Bima, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Geffer Wondrich, Longoni, Melio Grand, Miccolis Maria, Patrini, Pezzino, Raffaelli, Restivo, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

È in congedo:

Bersani.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI